

Codice DB1407

D.D. 1 dicembre 2014, n. 3268

Autorizzazione idraulica per il taglio di vegetazione arborea ed arbustiva e per la pulizia dell'alveo attivo del Torrente Valla in regione Isola della frazione Squaneto in Comune di Spigno Monferrato (AL). Richiedente: Sig. Pieter WITSCHGE

In data 24/09/2014 (nostro protocollo n. 50585/DB14.07 del 07/10/2014), il Signor Pieter WITSCHGE, in qualità di proprietario del campeggio Tenuta Squaneto sito in Spigno Monferrato (AL), Regione Isola della Frazione Squaneto, ha presentato istanza per il rilascio dell'autorizzazione idraulica per il taglio della vegetazione arbustiva ed arborea e alla pulizia dell'alveo attivo del Torrente Valla nel tratto frontistante i terreni di proprietà.

All'istanza è allegata una planimetria catastale che individua l'area oggetto d'intervento e documentazione fotografica rappresentativa della zona.

Il tratto di corso d'acqua oggetto della richiesta è quello frontistante i mappali 1 – 2 – 3 – 8 - 84 Foglio 53 del Comune di Spigno Monferrato.

L'avviso della presentazione dell'istanza è stato pubblicato per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio on-line del Comune di Spigno Monferrato dal 21/10/2014 al 05/11/2014, pubblicazione n. 78/2014, senza dare luogo ad osservazioni od opposizioni di sorta.

Il tratto di corso d'acqua oggetto della richiesta è caratterizzato dalla presenza, su entrambe le sponde, di alberi ad alto fusto, alcuni ormai inclinati o comunque instabili, e di una folta vegetazione arbustiva; sono anche presenti piante e detriti legnosi trasportati dalla corrente che potrebbero risultare d'ostacolo al deflusso delle portate del corso d'acqua.

Considerato che la raccolta di materiale già divelto può essere autorizzata senza particolari formalità e senza richiedere la valutazione del Corpo Forestale dello Stato;

Ricordato che le piante divelte o fluitate sono da considerare res nullius e pertanto non appartenenti al Demanio (*parere dell'Avvocatura di Stato in data 12/7/93 e circ. del Min. Finanze in data 29/12/93, ribaditi dalla circ. del Min. Finanze, Direz. compart. del territorio di Cuneo n. 5412 del 5/12/1994*) e che non è quindi necessario alcun provvedimento di concessione nè pagamento di canoni o indennità erariali per poter procedere alla loro rimozione dagli alvei o dalle aree di pertinenza idraulica;

A seguito di quanto richiesto, si ritiene che gli interventi di raccolta di piante abbattute dalla piena, l'asportazione di piante depositate sulle sponde e il taglio di piante presenti nell'alveo attivo e di quelle morte, instabili o inclinate presenti sulle sponde e che possono cadere in alveo, possano risultare ammissibili nel buon regime idraulico delle acque, con l'osservanza delle prescrizioni tecniche sotto riportate:

1. All'interno dell'alveo inciso interessato dalla piena ordinaria dovrà essere effettuato il taglio a raso senza il rilascio di matricine (art. 37 bis, comma 2 D.P.G.R. n. 2/R del 21/02/2013);
2. nelle aree di intervento lungo le sponde il taglio dovrà essere eseguito nel rispetto dell'art. 37 comma 2 punto b) del regolamento regionale n° 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20/09/2011 e s.m.i, tagliando le piante inclinate o instabili che possono cadere nell'alveo e mantenendo i soggetti più stabili presenti sul ciglio superiore delle sponde, con il rilascio di almeno il 20 per cento di copertura residua;
3. durante gli interventi deve comunque essere rispettato quanto disposto dall'art. 96, primo comma, lett. c) del R.D. n. 523/1904 (Testo unico sulle opere idrauliche) che vieta la rimozione delle ceppaie che sostengono le ripe;
4. l'eventuale impiego di mezzi meccanici deve essere limitato esclusivamente alle operazioni di trasporto del materiale legnoso fuori dall'alveo;

5. eventuali rampe possono essere realizzate esclusivamente per l'accesso all'alveo per la raccolta del materiale legnoso e il sito dovrà essere immediatamente ripristinato al termine delle operazioni di asportazione;
 6. Il materiale di risulta (ramaglia e materiale irrecuperabile) nonchè quello eventualmente non ritenuto dagli operatori non dovrà essere lasciato in alveo bensì idoneamente accatastato in luogo sicuro, in zone non esondabili, per essere successivamente smaltito;
 7. il materiale legnoso divelto o fluitato non potrà in nessun caso essere bruciato.
 8. prima dell'esecuzione delle attività dovranno essere comunicati al Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Alessandria, il nome della ditta esecutrice ed i giorni di lavoro.
 9. durante l'esecuzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
- Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. 523/1904;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. 112/98;
- visto l'art. 17 della L.R. 23/2008;
- vista la D.G.R. 24/03/1998 n° 24-24228;
- visto l'art. 59 della L.R. 44/00;
- visto il D.P.C.M. 24/05/01 (approvazione P.A.I.) e s.m.i.;
- vista la L.R. n°12 del 18/05/2004 e s.m.i.;
- visto il regolamento regionale n°14/R del 06/12/2004 e s.m.i.;
- vista la L.R. n° 4 del 10/02/2009;
- visto il regolamento regionale n° 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20/09/2011 e s.m.i.;
- visto l'art. 23 comma 1 lettera b) della L.R. n° 5 del 04/05/2012;
- vista la Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 10/UOL/AGR del 17/09/2012.

determina

di autorizzare ai fini idraulici, il Signor Pieter WITSCHGE, in qualità di proprietario del campeggio Tenuta Squaneto sito in Spigno Monferrato (AL), Regione Isola della Frazione Squaneto, ad eseguire l'intervento in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati cartografici allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- 1) l'intervento deve essere realizzato nel rispetto delle delimitazioni areali e delle modalità riportate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- 2) è altresì vietata l'attuazione di scavi e riporti intesi a modificare la sezione idraulica;
- 3) la presente autorizzazione riguarda il taglio e la rimozione della vegetazione nelle sole aree appartenenti al Demanio ed i lavori dovranno essere eseguiti senza danneggiare proprietà pubbliche e private e senza ledere diritti altrui;
- 4) il richiedente è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, degli operai e dei mezzi d'opera usati, ed è tenuto ad eseguire, a propria cura e spese, tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- 5) l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici e del demanio idrico, fatti salvi i diritti di terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da

parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

6) la presente autorizzazione ha validità di anni 1 (uno) a decorrere dalla data di notifica del presente atto ed i lavori dovranno essere eseguiti nel rispetto dei limiti temporali e delle norme di polizia forestale stabilite dalla L.R. n. 4 del 10/02/2009 e dal relativo regolamento forestale n. 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20/09/2011 e modificato dal regolamento n. 2/R approvato con D.P.G.R. in data 21/02/2013 (in particolare artt. N. 18, 37 e 37 bis).

7) il soggetto autorizzato dovrà comunicare al Settore OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Alessandria, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato;

8) Il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà trasmettere alla struttura regionale competente in materia forestale, la "comunicazione semplice" di cui all'art. 4 del regolamento forestale n. 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20/09/2011 e modificato dal regolamento n. 2/R approvato con D.P.G.R. in data 21/02/2013 ed ottenere ogni altra autorizzazione o parere che si rendessero necessari a termini di legge attualmente in vigore;

Ritenuto che tale intervento possa configurarsi tra le attività di manutenzione finalizzate al miglioramento dell'efficienza idraulica dei corsi d'acqua, il valore delle piante presenti nell'alveo attivo e sulle sponde è da intendersi nullo ai sensi dell'art. 23 comma 1 lettera b) della L.R. n. 5 del 04/05/2012 ed il provvedimento di concessione è implicito nella presente autorizzazione.

Con il presente provvedimento è autorizzata l'occupazione temporanea delle aree demaniali interessate dai lavori.

Il presente atto verrà inviato alla Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste della Regione Piemonte ai sensi della L.R. 23/2008.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 33/2013.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi agli organi giurisdizionali competenti nei termini di legge.

Il Dirigente
Mauro Forno